



# COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

N. **51** del registro

PARERI DI CUI ALL'ART. 53 e 55 DELLA LEGGE 142/1990

Il sottoscritto responsabile del servizio Commerciale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Attesta che è stato assunto l'impegno di spesa n. .... sul cap. ...., che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole, sotto il profilo della legittimità.

IL SEGRETARIO.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 16-07-1981 al 30-07-1981:

assunta dal CO.RE.CO. il 25-07-81 al n. 011451

e controllata senza rilievi.

non soggetta a controllo, è ESECUTIVA A SEGUITO CHIARIMENTI C.C. 87/30-10-81 CO.RE.CO. N. 016355/15-11-81

addì 05-12-1981

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

(Beggio Danilo)

*Beggio Danilo*

5646 di prot.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecento **novantuno**

addì **ventinove**

del mese di **giugno**

alle ore **10,30**

nella solita sala

Adunanza, si è riunito il Consiglio comunale in sessione

Adunanza

ordinaria di

convocazione

All'appello nominale risultano

BERTOLLO	Graziano
BERTONCELLO	Mariangela
BIASION	Paola
BONALDI	Mario
BOSA	Luciano
CECCATO	Dino
EGGER	Gino
FACCHINELLO	Giovanni
FERRONATO	Giampietro
FERRONATO	Teodolindo
ORSO	Giovanni
PAROLIN	Giuseppe
REBESCO	Guerrino
SANDRO	Ruggero
SARETTA	Silvano
SEBELLIN	Valentino
SIGNOR	Fiorenzo
ZANCHETTA	Mario
ZEN	Antonio
ZEN	Gino

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ing.
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
		X
		X
		X
		X

Presenti n. 15 - Assenti n. 5

Assiste alla seduta il Signor **Beggio Danilo**

Segretario comunale.

Il Signor **Eger rag. Gino**

nella sua qualità di

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

l'adunanza, invita a deliberare sul seguente

**OGGETTO:**

**ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DEI FUNGHI.**

Relatore: il Sindaco-presidente, Eger rag. Gino.

E' necessario adottare, su proposta dell'U.L.S.S. n. 5, un regolamento Comunale per la vendita dei funghi, in quanto questi commestibile vengono venduti al dettaglio a posto fisso senza una precisa regolamentazione.

Illustra quindi il Regolamento predisposto dalla Giunta Comunale che si articola su 6 punti.

#### IL CONSIGLIO

Intesa la relazione del Sindaco-presidente.

Dopo breve e concorde discussione.

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142.

Visti i pareri favorevoli prescritti dalla Legge n. 142/90.

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge:

#### D E L I B E R A

- di adottare il nuovo Regolamento Comunale per la vendita dei funghi composto da 6 articoli, allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento.



U.L.S.S. n. 5

UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 5  
Sede: 36061 Bassano del Grappa (VI) - Via Carducci, 2  
C.F. 91000130214 \* P. I.V.A. 00763470242 - C.C.P. 10356368

SETTORE IGIENE PUBBLICA

BASSANO DEL GRAPPA, VI - 7 OTT. 1991

Prot. 545


18.329

Vs. rif.

cc:

OGGETTO: Parere in merito all'adozione del nuovo regolamento Comunale per la vendita dei funghi.-

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
36065 MUSSOLENTE



In riferimento a quanto richiesto con Vs. nota prot. n. 4938/6960 del 12.09.1991, si esprime parere favorevole per l'adozione del regolamento per la vendita dei funghi così come recepito da codesta Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio n. 51 del 29.06.1991.-

Distinti saluti.-

CP/



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
IGIENE PUBBLICA  
(dr. Fabrizio Fontana)

COMUNE DI MUSSOLENTE  
(PROVINCIA DI VICENZA)

Per copia conforme all'originale  
composto da N. 1 fogli

SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Paolo Biasion*



IL SEGRETARIO

*Peppino Scuto*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16 LUG. 1991 al 30 LUG. 1991 senza reclami ne opposizioni.

addì 31 LUG. 1991



IL SEGRETARIO

*Peppino Scuto*

COMUNE DI MUSSOLENTE  
(Provincia di Vicenza)

Per copia conforme all'originale composto da n. .... folli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Peppino Scuto*



REGOLAMENTO VENDITA FUNGHI

ART. 1 ) FUNGHI COLTIVATI FRESCHI:

Gli esercizi commerciali, sia a posto fisso che in forma ambulante, in possesso delle tabella merceologica VI o VIII possono effettuare la libera vendita delle seguenti specie funginee coltivate:

- 1) Psalliota Hortensis
- 2) Pleurotus Ostreatus
- 3) Pleurotus Cornucopiae
- 4) Pholiota Aegerita

ART. 2 ) FUNGHI SPONTANEI FRESCHI:

La vendita delle specie funginee spontanee e' permessa alle seguenti condizioni:

- 1) la vendita deve essere effettuata esclusivamente presso depositi all'ingrosso e esercizi per la vendita al dettaglio a posto fisso in possesso della tabella merceologica VI o VIII e di specifica autorizzazione alla vendita rilasciata dall'Autorita' Sanitaria competente da rinnovarsi annualmente.- La citata autorizzazione e' rilasciata dall'Autorita' Sanitaria competente anche all'operatore di commercio ambulante che opera in posti fissi individuati dalle Autorita' Comunali.
- 2) L'autorizzazione alla vendita, di cui al punto precedente, viene rilasciata o rinnovata previo accertamento che il titolare dell'esercizio o la persona da esso preposta alla vendita dei funghi spontanei, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al successivo punto 3.-
- 3) Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica ULSS 5 alle persone che abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio, sui seguenti argomenti:
  - a) caratteri morfologici e botanici dei funghi;
  - b) funghi - aspetti medico-biotossicologici ed igienico sanitari;
  - c) responsabilita' civile e penale derivanti dalla vendita dei funghi ;
  - d) funghi spontanei ammessi alla vendita, funghi coltivati, funghi secchi;
  - e) funghi mortali e responsabili di gravi avvelenamenti.-

Il certificato di abilitazione alla vendita ha validita' triennale ed e' rinnovabile con le stesse modalita'.-

4) Il colloquio di cui al punto precedente, viene effettuato alla presenza di un apposita commissione composta da:

- a) Responsabile Settore Igiene Pubblica ULSS 5 o suo delegato;
- b) Presidente del Gruppo Micologico G. Bresadola di Bassano del Grappa o suo delegato;
- c) Ispettore d'Igiene dell'ULSS n. 5 in possesso del certificato di abilitazione al controllo dei funghi rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- d) Segretario.-

5) Le specie funginee spontanee di cui e' ammessa la vendita sono le seguenti:

- a) Amanita Caesarea;
- b) Armillariella Mellea;
- c) Boletus Edulis e sue varietà';
- d) Boletus Aereus;
- e) Boletus Pinophilus (Pinicola);
- f) Boletus Appendiculatus;
- g) Cantharellus Cibarius;
- h) Cantharellus Lutescens;
- i) Cratharellus Cornucopioides;
- l) Lactarius Deliciosus e suoi simili a lattice aranciato.-

6) Tutte le partite di funghi, prima di essere esposte per la vendita, dovranno essere scrupolosamente cernite e pulite dalla persona abilitata alla vendita.

### ART. 3 ) FUNGHI SECCHI:

I funghi secchi, devono essere posti in vendita esclusivamente in confezioni originali sigillate, riportanti in etichetta tutte le indicazioni obbligatorie previste dal D.P.R. 18.05.1982 n. 322.-

### ART. 4 ) VIGILANZA:

Il personale addetto alla vigilanza, ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento, presso gli esercizi in cui si effettua la vendita di specie funginee, alla verifica del rispetto delle norme sopra citate.-

Il personale addetto alla vigilanza puo' procedere al sequestro cautelare della merce contestata secondo le modalita' indicate dall'art. 13 comma 2° della Legge 24.11.1981 n. 689 e artt. 4 e 5 D.P.R. n. 571/82.

Qualora lo ritenga opportuno, ha altresì la facoltà di vuotare su di un tavolo tutti i colli, al fine di procedere ad una meticolosa ispezione.-

**ART. 5 ) DIVIETI:**

E' vietata la vendita e la detenzione per la vendita di funghi:

- a) di specie diverse da quelle sopra elencate;
- b) alterati, imbrattati di terriccio, invasi da parassiti o in cattivo stato di conservazione;
- c) che non siano morfologicamente riconoscibili (a pezzi);
- d) bagnati artificialmente allo scopo di conservarne l'apparente freschezza e di aumentarne il peso.-
- e) che non siano stati accuratamente cerniti da parte della persona abilitata.-

E' altresì vietata la vendita di funghi secchi allo stato sfuso e delle specie funginee spontanee sopra elencate in luoghi non autorizzati, in forma ambulante e in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio.-

**ART. 6 ) SANZIONI:**

Salvo le disposizioni di legge e relativi regolamenti di esecuzione che disciplinano il commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma fissa o ambulante, le trasgressioni al presente capo \_\_\_\_\_ del Regolamento d'Igiene, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento generale, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata dal Sindaco fino a lire 200.000, prevista dall'art. 344 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, modificato dall'art. 7 del D. Lgs n. 1250/1947 e dall'art. 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 106 ss T.U.L.C.P. n. 383/34 in combinato disposto con la Legge 24.11.1981 n. 689.

E' altresì facoltà dell'Autorità Sanitaria competente, su proposta del Settore Igiene Pubblica U.L.S.S. n. 5, procedere alla sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni, della specifica autorizzazione alla vendita di specie funginee spontanee, rilasciata ai sensi dell'art. 1 comma 1°, punto 1 e 2 del presente regolamento.

In caso di infrazioni gravi o recidiva, l'Autorità Sanitaria, su proposta del Settore Igiene Pubblica U.L.S.S. n. 5, può procedere alla revoca della specifica autorizzazione di cui al comma precedente.

COMUNE DI ROVERETO (Provincia di Vicenza)

Per copia conforme all'originale composto da n. .... fogli

IL SEGRETARIO COMUNALE



*Peppino Scudè*



# COMUNE DI MUSSOLENTE

Tel. (0424) 87004-87579

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36065

Fax 87311

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DEI FUNGHI.

Delibera di C.C. n. 51 esecutiva a seguito chiarimenti C.C. n. 87 del 30/10/1991 - CO.RE.CO. di Vicenza n. 016955 del 15/11/1991 - esecutiva per decorrenza del termine.

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che il suddetto Regolamento dopo l'avvenuta esecutività da parte del CO.RE.CO in data 05/12/1991 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 10/12/1991 al 20/12/1991, senza reclami nè opposizioni.

addi' 21/12/1991

IL SEGRETARIO COMUNALE



Beggio Danilo